

Alle FNP-CISL Regionali  
Alle FNP-CISL Territoriali  
Al Coordinamento Donne FNP-CISL  
- Loro Sedi -

Roma 24 settembre 2020

Circolare n. 623/ SDI/AM/Idd

Oggetto: **INPS. Chiarimenti e indicazioni in ordine all'applicazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020**

A seguito delle nostre circolari n. 476/2020 e 534/2020, con le quali fornivamo informazioni in merito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020, che ha dichiarato incostituzionale il c. 4, dell'art. 38, della L. 448 del 2001 nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che i benefici incrementativi concessi «ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni» anziché «ai soggetti di età superiore a diciotto anni», vi comunichiamo che l'INPS ha emanato la circolare n. 107 del 23 settembre 2020, attraverso la quale sono state presentate istruzioni e chiarimenti in relazione all'importo, alle modalità di pagamento e al riconoscimento dell'incremento.

Come viene precisato dalla nota dell'Istituto, la parte della norma dichiarata costituzionalmente illegittima affermava che il cosiddetto "incremento al milione" (pari, agli attuali 516,46 euro per tredici mensilità) era esclusivamente riconosciuto ai titolari di pensione di inabilità (invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi) o di pensione di inabilità di cui alla legge n. 222/1984, non prima del compimento del sessantesimo anno di età.

Le ragioni su cui si basa la decisione della Suprema Corte trovano fondamento sul fatto che il requisito anagrafico previsto dalla legge (sessanta anni di età) è irragionevole e discriminatorio, in quanto *"le minorazioni fisico-psichiche, tali da importare un'invalidità totale, non sono diverse nella fase anagrafica compresa tra i diciotto e i sessanta anni di età, poiché la limitazione discende, a monte, ossia, da una condizione patologica intrinseca e non dal fisiologico e sopravvenuto invecchiamento"*.

Conseguentemente alla pronuncia della Corte Costituzionale, il Governo è intervenuto con il DL 104/2020 (Decreto Agosto), modificando con l'art.15 il corpus normativo del c. 4, art. 38, della L. n. 448/2001, sostituendo le parole *"di età pari o superiore a sessanta anni"*, con le seguenti *"di età superiore a diciotto anni"*.

Con la circolare in esame, l'Istituto di Previdenza specifica che, a partire **dal 20 luglio 2020, è riconosciuta d'ufficio** una maggiorazione economica alle **prestazioni assistenziali**, tale da garantire un reddito complessivo pari, per il 2020, a 651,51 euro per tredici mensilità, in favore di tutti i soggetti, invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione di inabilità.

In riferimento al requisito anagrafico, il beneficio economico della maggiorazione è rivolto a tutti i titolari di pensione di inabilità, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, che hanno compiuto 18 anni.

Viene precisato che per ottenere l'incremento del trattamento pensionistico è essenziale rispettare determinati limiti reddituali che, per il 2020, sono pari a **8.469,63** euro annui, se il beneficiario non è coniugato; qualora il potenziale percettore risulti essere coniugato, sarà considerato anche il reddito cumulato con il coniuge, che non dovrà superare i **14.447,42** euro annui.

Nella fattispecie in cui tutti e due i coniugi abbiano diritto alla maggiorazione, quest'ultima concorre al calcolo reddituale.

Di conseguenza, se il riconoscimento del beneficio a uno dei due comporta il superamento del limite reddituale in cumulo, la maggiorazione non sarà dovuta all'altro coniuge. Nell'eventualità, che il limite coniugale dei 14.447,42 euro non venga raggiunto, l'incremento da corrispondere a un coniuge potrà essere erogato per differenza.

Per la valutazione del requisito reddituale verranno presi in considerazione i redditi di qualsiasi natura assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge.

Viceversa, non rientrano nel computo del calcolo, il reddito della casa di abitazione; le pensioni di guerra; l'indennità di accompagnamento; l'importo aggiuntivo di 154,94 euro previsto dal c. 7 dell'art. 70 della L. 388/2000; i trattamenti di famiglia e l'indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

Per quanto riguarda invece i titolari di trattamenti di inabilità, ai sensi della L. **222/1984 art. 2**, al fine di ottenere l'incremento della pensione di inabilità al cd "milione" (516,46 euro mensili per tredici), il potenziale beneficiario, di età inferiore ai 60 anni, **deve presentare apposita domanda.**

La maggiorazione viene riconosciuta dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, a condizione che non si superino i limiti di reddito, personale e cumulato con quello del coniuge, fissati dal comma 5 dell' articolo 38 della L. 448/2001.

È precisato che la decorrenza dell'incremento non può in qualsiasi modo essere anteriore al 1° agosto 2020.

Tuttavia, viene specificato che, per coloro i quali presentino la domanda di riconoscimento del beneficio entro il **9 ottobre 2020** ed espressamente lo richiedano, è riconosciuta la decorrenza al 1° agosto 2020 con i relativi arretrati.

Pertanto in considerazione dei tempi stretti, invitiamo le Strutture in indirizzo a divulgare tempestivamente tale informativa, al fine di non far perdere il diritto agli arretrati ai diretti interessati, indirizzando questi ultimi al nostro **patronato INAS** per la presentazione della domanda.

Cordiali saluti

Patrizia Volponi  
(Il Segretario Nazionale)

